

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1020 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Adozione schema tipo di Statuto e Convenzione degli ATO a seguito di parere della VII Commissione Consiliare.**

## **PREMESSO**

CHE con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 904 del 28 maggio 2007: *Adempimenti ai sensi della lettera a) dell'art. 17 della Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4- Trasmissione schema tipo di statuto e convenzione degli ATO*, si è provveduto ad approvare lo schema tipo di statuto e convenzione degli ATO e a trasmetterli al Consiglio Regionale per il parere della VII Commissione Permanente;

**CHE** la sopra citata Commissione Consiliare nella seduta del 5 giugno 2007 ha esaminato gli schemi tipo di Statuto e Convenzione degli ATO;

## **RILEVATO**

Che il Consiglio Regionale con propria nota prot.827/S.G. del 07/06/07 ha comunicato il parere favorevole della VII Commissione, con osservazioni agli artt. 6, 8, 11, 13, 16, 17 e 20 dello schema di statuto e agli artt. 2, 6, 9 e 10 dello schema di convenzione;

## **RITENUTO**

Di dover condividere e fare proprie le osservazioni della VII Commissione Consiliare conformando gli schemi alle stesse;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità a voto unanime

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

- Di prendere atto e fare proprie le osservazioni trasmesse con nota prot.827/S.G. del 07/06/07 del Consiglio Regionale della Campania;

-Di adottare in via definitiva lo schema tipo di Statuto e di Convenzione, che sono parte integrante del presente Atto , con le modifiche derivate dalle osservazioni della Commissione Consiliare competente;

- Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Tutela dell'Ambiente AGC 05, al Consiglio Regionale, ai Presidenti delle Province della Campania e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Valiante*

**Schema di STATUTO dell'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art.17, c. 1, lett. a) L.R. 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)**

## SOMMARIO

Art. 1 Costituzione e denominazione.....	3
Art. 2 Durata e sede.....	3
Art. 3 Finalità.....	3
Art. 4 Funzioni.....	3
Art. 5 Quote di partecipazione.....	4
Art. 6 Organi.....	4
Art. 7 Composizione dell'Assemblea.....	4
Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea.....	5
Art. 9 Convocazione dell'Assemblea.....	5
Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea.....	5
Art. 11 Consiglio di amministrazione.....	6
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.....	7
Art. 13 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.....	7
Art. 14 Presidente.....	7
Art. 15 Trasmissione atti fondamentali della Comunità d'Ambito agli enti consorziati.....	8
Art. 16 Revisore dei Conti.....	8
Art. 17 Modifiche dello Statuto.....	8
Art. 18 Forme di consultazione.....	8
Art. 19 Tutela dei diritti degli utenti.....	9
Art. 20 Personale e spese di funzionamento.....	9
Art. 21 Fondo di dotazione.....	9
Art. 22 Direttore Generale.....	9
Art. 23 Patrimonio.....	10
Art. 24 Contabilità e finanza.....	10
Art. 25 Spese di funzionamento.....	10
Art. 26 Norma finale di rinvio.....	10

### *Art. 1 Costituzione e denominazione*

1. In attuazione della L.R. 28 marzo 2007, n. 4, (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) , in seguito denominata "legge regionale", art.16, comma 1 tra i Comuni di..... e la Provincia di..... in cui ricade il territorio dell'ATO è costituito un consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del DLvo 18 agosto 2000, n. 267, denominato Autorità d'Ambito .....

2. Il distacco dall'ATO di un Ente partecipante, previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge regionale, avviene con le modalità previste dal presente Statuto. L'Ente che si distacca ha diritto alla restituzione della quota proporzionale di patrimonio.

### *Art. 2 Durata e sede*

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine o per disposizioni legislative.

2. L'Autorità d'Ambito ha sede nel Comune di .....

### *Art. 3 Finalità*

1. L'Autorità d'Ambito ha lo scopo di organizzare la gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale, nel rispetto delle finalità fissate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

2. L'Autorità d'Ambito opera per superare la frammentazione delle gestioni singole di ogni Comune, per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed efficacia alla gestione dei rifiuti.

3. L'Autorità d'Ambito opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del proprio territorio.

### *Art. 4 Funzioni*

1. L'Autorità d'Ambito esercita le funzioni di cui al D.Lvo 152/06 e all'art. 19 della Legge Regionale. In particolare provvede:

a) ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in conformità ai criteri di cui all'art.113, comma 7 del D.Lvo 267/2000;

a) a stipulare il contratto di servizio con l'ente gestore secondo lo schema adottato dalla Regione Campania;

b) a organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

c) ad adottare ai sensi dell'art. 203, comma 3, del D.Lvo 152/06 il piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari , accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello organizzativo gestionale e tariffario;

- d) ad adottare le misure volte ad incentivare forme di raccolta virtuose, in particolare riguardante raccolta differenziata, raccolta porta a porta, consegna differenziata e restituzione dei rifiuti (imballaggi);
- e) a trasmettere annualmente alla Regione e alle Province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente e le relative percentuali di rifiuti riciclati, nonché le valutazioni economiche ad esse connesse;
2. L'Autorità d'Ambito si dota di proprie forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti anche per monitorare il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al Piano regionale.

#### *Art. 5 Quote di partecipazione*

1. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Autorità d'Ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente calcolata sulla base dell'ultimo censimento della popolazione ISTAT.
2. A partire dal secondo anno l'ATO può valutare diverse percentuali delle quote di partecipazione al fondo anche sulla base delle quantità di rifiuti prodotti e delle sue modalità di gestione e smaltimento;
3. La provincia partecipa al fondo in misura pari al 5%
4. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate come segue:

Comune di.....	Popolazione residente:.....	Quota:.....
Comune di.....	Popolazione residente.....	Quota:.....
.....		

#### *Art. 6 Organi*

1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito:
- l'Assemblea degli Enti consorziati;
  - Il Consiglio di amministrazione;
  - Il Presidente;
  - Il Revisore dei Conti.

#### *Art. 7 Composizione dell'Assemblea*

1. L'assemblea degli Enti consorziati è composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci o Assessori loro delegati.
2. Non è ammessa la delega fra Enti locali. Ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti fino ad un massimo di trenta voti. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno, in ogni caso diritto ad un voto. Il Presidente della Provincia ha diritto ad un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato.
4. Il mandato di rappresentanza si estingue di diritto qualora il Presidente della Provincia o il Sindaco risultino sostituiti nella carica.
5. Lo stesso principio vale per il delegato permanente qualora il relativo delegante venga sostituito nella carica.

### *Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea*

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito; rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea, in particolare, i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 4;
- b) nomina il Revisore dei conti;
- c) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e relative variazioni;
- d) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- e) approvazione del Piano d'ambito di cui all'art. 19 della legge regionale;
- f) parere sul PRGR, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale;
- g) parere in merito alle richieste di unificazione o di distacco di cui all'articolo 15, commi 2, 3 e 4 della legge regionale;
- h) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, i cui compensi non potranno superare quelli previsti per le analoghe cariche istituzionali delle Amministrazioni provinciali;
- i) approvazione della convenzione e dello statuto;
- l) eventuale previsione della figura del Direttore Generale, rimettendo la sua nomina al Consiglio di Amministrazione;
- m) criteri per la ripartizione delle eventuali addizionali al tributo di conferimento, di cui all'articolo 205, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto dei risultati della raccolta differenziata raggiunti da ciascun Ente;
- n) approvazione regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006;
- o) approvazione del regolamento di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale.

### *Art. 9 Convocazione dell'Assemblea*

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea è convocata inoltre su richiesta del Presidente dell'Autorità di Ambito, quando lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare, o su richiesta di almeno un terzo degli enti consorziati.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso deve pervenire agli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
5. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattrore prima dell'adunanza mediante telegramma, fax o e-mail recante in sintesi l'oggetto degli argomenti da trattare.
6. Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'Autorità d'Ambito a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

### *Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea*

1. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto, calcolato sia in termini numerici che di rappresentanza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3.
2. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto, calcolato sia in termini numerici che di rappresentanza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3.
3. Le votazioni avvengono in forma palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti in Assemblea, calcolata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), i) m) ed n) dell'art. 8 sono assunte con la presenza di almeno il 51 per cento degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

*Art. 11 Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti ed eletto mediante presentazione di liste composte di cinque candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nei primi quattro posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge quattro componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il quinto componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto della lista che ottiene la seconda cifra elettorale. Negli ATO che superano un milione e cinquecentomila abitanti, nelle liste deve essere presente un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
2. Uno dei consiglieri è designato dal presidente a svolgere le funzioni di Vicepresidente.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni .
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, il Presidente dell'Autorità d'ambito provvede alla sostituzione, attraverso lo scorrimento delle liste corrispondenti fino alla loro capienza e successivamente le altre liste secondo l'ordine del maggior numero di voti espressi. Dell'intervenuta sostituzione viene data tempestiva comunicazione a tutti i componenti dell'Assemblea.
5. Il subentrante rimane in carica per il periodo residuo riguardante il suo predecessore.
6. Il Presidente e gli Amministratori hanno diritto alla indennità di carica nella misura stabilita dalla assemblea in conformità alla legge nonché al rimborso spese in ragione delle specifiche attività di servizio svolte, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, lettera h).
7. Entro la scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. In mancanza, i Consiglieri restano in carica per non più di 45 giorni oltre la scadenza, per il motivato compimento degli atti improrogabili ed urgenti. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione, almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso. In mancanza di ricostituzione, il consiglio di amministrazione decade; tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli.
8. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi degli enti consorziati, l'Assemblea, previa diffida,

delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i 45 giorni successivi.

#### *Art. 12 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità d'Ambito.
2. In particolare esso:
  - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lett. c) d), e), g), h), i), l), m), n, o)) dell'art. 8;
  - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
  - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
  - d) nomina il Direttore Generale, se previsto dall'Assemblea, assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
  - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità d'Ambito.
  - g) propone all'Assemblea i criteri di ripartizione delle eventuali addizionali al tributo di conferimento di cui all'art. 205, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, tenendo conto a tal fine dei risultati raggiunti da ciascun Ente;
  - h) adotta i regolamenti interni in materia di gestione del personale e di funzionamento degli uffici;

#### *Art. 13 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato su richiesta scritta di almeno tre consiglieri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale, se previsto.
6. Alle sedute del Consiglio, quando trattasi di provvedimenti che incidono sul Bilancio dell'Ente, partecipa il Revisore dei Conti.
7. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla propria carica, con deliberazione adottata dall'Assemblea. Alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 4.

#### *Art. 14 Presidente dell'Autorità d'Ambito*

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito, avente funzioni di amministratore delegato, è eletto a maggioranza assoluta, dai componenti del Consiglio di Amministrazione. Egli svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
  - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

- c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrativa;
  - d) cura le relazioni esterne e controlla che le attività del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994 e della Carta dei servizi allegata al Contratto di servizio;
  - e) promuove, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione le necessarie azioni giudiziarie, anche in sede cautelare, sottoponendole, nei casi di urgenza, alla successiva ratifica del Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione;
  - f) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
  - g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

#### *Art. 15 Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità d'Ambito agli enti consorziati*

1. Il Presidente dell' Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea.

#### *Art. 16 Revisore dei Conti*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea degli Enti consorziati secondo i criteri fissati dall'art.234 del D.Lvo 267/2000;
2. Egli assiste alle sedute dell'Assemblea degli Enti consorziati nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

#### *Art. 17 Modifiche allo Statuto*

1. Le modifiche dello statuto consortile sono deliberate dall'assemblea consortile con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell'ATO .

#### *Art. 18 Forme di consultazione*

1. Gli organi dell'Autorità d'Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell' Autorità d'Ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità d'Ambito, in particolare:

- a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi Consigli e Giunte;
- b) illustrano e divulgano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati.

#### *Art. 19 Tutela dei diritti degli utenti*

1. Gli organi dell'Autorità d'Ambito assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la carta dei servizi.
3. Il contratto di servizio disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
4. Il contratto di servizio è obbligatorio qualsiasi sia il gestore o i gestori prescelti sia pubblici che privati.

#### *Art. 20 Personale e spese di funzionamento*

1. L'Autorità d'Ambito può avvalersi del personale e degli uffici dei comuni convenzionati, secondo modalità da determinarsi in via generale o in relazione a specifici oggetti da parte dell'Assemblea dei Comuni consorziati.
2. L'Autorità d'Ambito può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore anche attraverso la mobilità da Enti consorziati .
3. Le spese di funzionamento, ivi comprese quelle discendenti dall'avvalimento di cui al primo comma, gravano sui Comuni consorziati in proporzione alle quote di cui all'art. 5.

#### *Art. 21 Fondo di dotazione*

La comunità di Ambito dispone di un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune proporzionalmente alla quota di partecipazione di cui all'art.5.

#### *Art. 22 Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale, se previsto, è assunto con contratto privatistico triennale, rinnovabile con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore organizza, coordina e dirige il personale. Collabora con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione. Cura l'adeguata istruzione di tutti gli atti e argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea. Esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
2. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che lo Statuto e i regolamenti interni non riservino agli altri organi dell'Autorità d'ambito.

*Art. 23 Patrimonio*

1. Il patrimonio risulta costituito:

a) dal capitale di dotazione versato dagli Enti;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da una eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno costituire.

*Art. 24 Contabilità e finanza*

1. Per la finanza e contabilità dell' Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per le aziende speciali.

2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro 31 il ottobre di ogni anno.

*Art. 25 Spese di funzionamento*

1. Le spese di funzionamento dell' Autorità di Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione alla quota di partecipazione di cui all'art.5.

2. Il riparto delle spese è comunicato agli enti consorziati entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.

*Art. 26 Norma finale di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

2. Per la messa in liquidazione dell'Autorità d' Ambito prevista da norma di legge provvede l'assemblea con propria delibera assunta con la maggioranza prevista dal comma 4 dell'art. 10.

**L.R. 28/03/07, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) art.17, c.1, lettera a)  
Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 del Consorzio denominato Autorità d'Ambito**

Sommario

1. Costituzione e denominazione.....	pag. 2
2. Natura giuridica e scopi .....	pag. 2
3. Durata e sede.....	pag. 2
4. Obblighi degli enti convenzionati.....	pag. 2
5. Quote di partecipazione e riparto delle spese... ..	pag. 3
6. Organi del Consorzio dell'Autorità d'Ambito .....	pag. 3
7. Personale e spese di funzionamento.....	pag. 3
8. Atti fondamentali e partecipazione .....	pag. 4
9. Controversie .....	pag. 4
10. Norma finale .....	pag. 4

## **1. Costituzione e denominazione.**

1. In applicazione della L.R. 28 marzo 2007, n. 4, (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) , in seguito denominata "legge regionale", art.16, comma 1 tra i Comuni di..... e la Provincia di.....in cui ricade il territorio dell'ATO è costituito un consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del DLvo 18 agosto 2000, n. 267, denominato Autorità d'Ambito .

## **2. Natura giuridica e scopi.**

L'Autorità d'Ambito:

- a) E' ente strumentale degli enti suddetti dotato di personalità giuridica e autonomia secondo le norme contenute nell'allegato statuto;
- b) L'Autorità d'Ambito ha lo scopo di organizzare la gestione dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale e garantire l'intera funzionalità del ciclo integrato dei rifiuti.

## **3. Durata e sede.**

- 1. L'Autorità d'Ambito è costituita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
- 2. L'Autorità d'Ambito ha sede nel Comune di.....

## **4.Obblighi degli Enti Convenzionati.**

1. Le scelte di programmazione e di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, sono coerenti con le nuove disposizioni legislative, con i regolamenti e programmi della Regione Campania per cui la costituzione dell'Autorità d'Ambito rappresenta un momento di conferma e di attuazione delle scelte compiute.

Pertanto i comuni si obbligano:

- a) a confermare la scelta di affidare attraverso gara ad un ente gestore la gestione dei rifiuti nel territorio dell'ATO;
- c) a superare le singole gestioni di raccolta e spazzamento, nei tempi e nei modi che prevederà il piano dell'ATO;
- d) a rispettare in tutte le sue parti, per quanto concerne la Raccolta Differenziata (riduzione, riciclaggio, consegne differenziate), i sistemi, le metodologie e gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- e) a favorire, nella fase transitoria del piano regionale, il coordinamento delle gestioni e l'avvicinamento al prezzo unico dello smaltimento negli impianti esistenti;

2. Gli Enti convenzionati si obbligano a delegare al Consorzio le funzioni relative alle forme e modalità di affidamento dei beni di loro proprietà inserite nel piano regionale di cui all'art.10 della L.R. n.4, funzionali allo svolgimento dei servizi affidati al gestore. La quota della tariffa relativa all'ammortamento degli eventuali mutui accesi sui beni, è riversata direttamente dal gestore agli enti proprietari in conformità a quanto stabilito dal Consorzio in sede di definizione delle modalità per l'introitazione della tariffa.

3. Gli enti convenzionati si obbligano a mettere a disposizione del Consorzio e per esso del gestore tutte le informazione utili all'applicazione della tariffa, anche consentendo l'accesso alle proprie banche dati e a tutte le metodologie contenute nel Piano regionale dei rifiuti.

4. Gli enti convenzionati adottano tutte le misure atte a favorire lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, quali ad esempio la concessione di autorizzazioni alla circolazione in sede protetta dei mezzi di raccolta dei rifiuti, la vigilanza in ordine al rispetto del divieto di sosta in prossimità dei punti di raccolta e simili.

5. Gli enti convenzionati si impegnano in particolare:

a) a favorire la individuazione delle aree idonee alla realizzazione sul territorio comunale di tutte le attività e gli impianti di supporto alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle isole ecologiche per la consegna differenziata;

b) a consentire la dislocazione sul suolo pubblico dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.

6. Gli enti convenzionati si impegnano a verificare la coerenza dei rispettivi regolamenti, emanati ai sensi dell'art.198, secondo comma, del decreto legislativo 152/06, e a uniformarli ove occorra.

## **5. Quote di partecipazione e riparto delle spese**

1. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Autorità d'Ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente e alla quantità e modalità di raccolta dei rifiuti nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

- comune di ..... % del 95% della dotazione totale del fondo

2. A partire dal secondo anno l'ATO può valutare diverse percentuali delle quote di partecipazione al fondo anche sulla base delle quantità di rifiuti prodotti e delle sue modalità di gestione e smaltimento;

3. La provincia partecipa al fondo per la parte residua del 5%

4. Le quote sono aggiornate con periodicità, di norma, ogni 4 anni.

5. Ciascun ente inserisce nel proprio bilancio la quota di spesa annuale di propria competenza sulla base del fabbisogno finanziario risultante dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e provvede a versarla al Consorzio in quattro rate trimestrali anticipate, da conguagliarsi all'atto dell'approvazione del riparto annuale della spesa.

## **6. Organi del Consorzio dell'Autorità d'Ambito**

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito: – l'assemblea degli Enti consorziati; – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente; – il Revisore dei Conti.

2. La nomina, la composizione degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze e funzioni sono disciplinate dallo statuto allegato.

3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la prima assemblea del Consorzio nella quale saranno nominati gli organi del Consorzio.

## **7. Personale e spese di funzionamento**

1. L'Autorità d'Ambito può avvalersi del personale e degli uffici della Amministrazione Provinciale dei comuni convenzionati, secondo modalità da determinarsi in via generale o in

relazione a specifici oggetti da parte della Conferenza dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

2. L'Autorità d'Ambito può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore anche attraverso la mobilità da Enti consorziati e dalla Amministrazione Provinciale.

3. Le spese di funzionamento, ivi comprese quelle discendenti dall'avviamento di cui al primo comma, gravano sui Comuni convenzionati in proporzione alle quote di cui all'art.5.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Comunità d'ambito può nominare un direttore con le modalità previste dallo statuto.

## **8. Atti fondamentali e partecipazione**

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 267/2000, gli atti fondamentali dell'Autorità sono trasmessi agli Enti convenzionati secondo le procedure dell'art. 8 dello statuto.

2. La partecipazione degli enti convenzionati è garantita nelle forme di cui all'art. 9 dello statuto.

4. La qualità e l'economicità dei servizi e i diritti degli utenti sono garantiti nelle forme e con le procedure di cui all'art.19 dello statuto.

## **9. Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati e l'Autorità d'Ambito sono rimesse alla decisione di un Giudice ordinario.

## **10. Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni contenute nello statuto allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale e alle leggi di riferimento in materia.